



Ufficio: SEGRETERIA  
CIG: Z9B26FFA91

## COPIA DI

### DETERMINAZIONE N. 121 DEL 20-02-2019

**Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA "SEA GRUPPO S.R.L." DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 CON SCADENZA AL 31/12/2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9B26FFA91.**

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che, con Determinazione n. 1653 del 29/11/2013, veniva affidato alla ditta "SEA GRUPPO S.r.l.", con sede in Fano (PU), via Paolo Borsellino n 12/D, P.IVA 01213360413, il "Servizio di gestione integrata della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/08 negli immobili a qualsiasi titolo in uso al Comune", consistente nello svolgimento di tutti gli adempimenti relativi all'applicazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, compresi quelli previsti dall'art. 17 del medesimo Decreto Legislativo e di tutte le incombenze poste a carico del "datore di lavoro e del dirigente preposto" dalla normativa in materia, con eccezione della sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 e dei compiti del "medico competente", per il triennio 01/01/2014 - 31/12/2016;
- **DATO ATTO** che, per la situazione di emergenza venutasi a creare in seguito al sisma del 2016, si prorogava, con Determinazione n. 1020/2016, il suddetto affidamento alla ditta sopra citata, alle stesse clausole e condizioni, di cui al contratto rep. n. 5177 del 03/04/2016, per l'esecuzione del sopra citato Servizio;
- **CONSIDERATO** che, per gli stessi motivi, si provvedeva, con Determinazione 1043/2017, ad una seconda proroga del suddetto affidamento alla ditta "SEA GRUPPO S.r.l.", per il corrispettivo annuo di € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00), oltre Iva al 22%;
- **RITENUTO** che, ad oggi, è scaduto il sopra citato contratto di cottimo rep. n. 5177 del 03/04/2016, stipulato con l'impresa SEA Gruppo S.r.l. con sede in Fano (PU), via Paolo Borsellino n 12/D;
- **RICHIAMATO** l'art 14 del vigente regolamento per l'affidamento di incarichi esterni, in base al quale sono escluse dalla disciplina regolamentare (e quindi dall'obbligo di espletare una procedura aperta), in mancanza di uffici a ciò deputati, le prestazioni di servizi obbligatori per legge;
- **VISTI** i commi 14 e 15 dell'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, considerato che l'importo dell'affidamento risulta essere al di sotto della soglia di € 40.000 il progetto per il Servizio in



esame si sostanzia direttamente nella presente determinazione ed è descritto nello schema di contratto in essa allegato;

- CONSIDERATO che l'importo dell'affidamento è inferiore ad euro 40.000 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;
- VISTE le Linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;
- RITENUTO, ai sensi dell'art. 51 D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, L. n. 180/2011, che nell'affidamento in esame non sia possibile, né economicamente conveniente, la suddivisione in lotti funzionali, in quanto il Servizio è fornito in maniera unitaria;
- CONSIDERATO che l'impresa "SEA Gruppo S.r.l." ha confermato la propria disponibilità al rinnovo della Convenzione sopra menzionata, fissandone la durata in anni tre, con scadenza al 31/12/2021 per il medesimo corrispettivo annuo di € **4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00)**, oltre Iva al 22% e quindi allo stesso prezzo del precedente contratto;
- DATO ATTO che il sopra citato prezzo annuale del Servizio offerto dalla "SEA Gruppo S.r.l." risulta essere il più contenuto tra quelli proposti dagli altri fornitori presenti sul mercato;
- RITENUTO il suddetto prezzo congruo e adeguato;
- VISTO l'art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, che dà la facoltà, agli Enti locali, di utilizzare le convenzioni-quadro, di cui all'art. 26 L. n. 448/1999;
- VISTO che, ai sensi del comma 449 della L. n. 296/2006, le Amministrazioni Pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;
- VISTO l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto"*;
- PRESO ATTO, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convenzione di cui all'art. 26 L. n. 448/1999, nei seguenti casi:
  - categorie di beni o servizi, individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014;



- beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512, L. n. 208/2015;
  - seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;
- VISTO che il comma 1 dell'art. 1 del D. L. 6/07/2012 n. 95, coordinato con L. di conversione 7/08/2012 n. 135 prevede che i contratti stipulati in violazione dell'obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro, ovvero ai parametri di prezzo e qualità fissati da Consip, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa e considerato che ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e di quello indicato nel contratto;
- DATO ATTO che, non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alle convenzioni di cui all'art. 1 comma 449, L. n. 296/006, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità di cui alle suddette convenzioni;
- VISTO il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, si ritiene necessario derogarlo alla luce della elevata professionalità e affidabilità fornita per l'affidamento precedente e affinché sia garantita una continuità professionale e operativa che, altrimenti, verrebbe gravemente compromessa;
- RITENUTO inoltre inopportuno conferire l'appalto del Servizio in oggetto ad altro affidatario, in quanto il Servizio in questione è stato svolto sinora in maniera professionale e con piena soddisfazione da parte di questo Comune, nonché in maniera economicamente conveniente e ad un prezzo congruo;
- VISTO il 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000,00 €, sino al sotto soglia;
- CONSIDERATO che l'affidamento del Servizio in oggetto alle condizioni già in essere non comporta per l'Ente alcun incremento della spesa;
- RITENUTO pertanto presumere, per le prestazioni inerenti all'incarico di cui si tratta, una spesa annua non superiore ad € **4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00), oltre IVA al 22%**, da imputare al **Cap. 336/00**, "Servizio di gestione degli Interventi per la sicurezza nei luoghi di lavoro" dei Bilancio dell'esercizio finanziario 2019/2021;
- DATO ATTO che dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e non rientrare in nessuna delle cause di esclusione di cui al medesimo articolo;
- VERIFICATI gli adempimenti di cui all'art. 3 della L.136/2010 e successive modifiche, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;



- VISTA la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta summenzionata;
- VISTO l'art. 107, del D.Lgs. n. 267/2000;
- DATO ATTO che l'appalto è stato registrato con **CIG: Z9B26FFA91**;
- VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;
- VERIFICATI i requisiti di idoneità e capacità professionale;
- DATO ATTO che la ditta di cui trattasi fornirà le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e il DURC, disponibile agli atti ed in corso di validità, risulta regolare;
- VISTO l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto *"Determinazioni a contrattare e relative procedure"*, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- DATO ATTO che per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;
- DATO ATTO che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

<b>In ordine al punto a):</b>	FINE DA PERSEGUIRE:	Applicazione della normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro (D. Lgs 81/08)
<b>In ordine al punto b):</b>	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Fornitura dei Servizi relativi all'applicazione di norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08
	FORMA DEL CONTRATTO:	Mediante scrittura privata (schema allegato alla presente determina)
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	il Servizio dovrà essere eseguito secondo lo schema di contratto allegato



<b>In ordine al punto c):</b>	<b>CRITERIO DI SELEZIONE:</b>	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016.
-------------------------------	-------------------------------	---

- ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- VISTO il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- VISTO il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- ACCERTATO altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e che, pertanto, non è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- DATO ATTO che i relativi costi da interferenza sono pari a zero, pertanto, nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;
- VISTO il Decreto del Sindaco, n. 76/13 del 31/10/2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;
- Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- Vista la Delibera di Consiglio n. 12 dell'11/02/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2019/2021;
- Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 38 del 16/02/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione definitivo per la gestione dell'esercizio finanziario 2019/2021;

## D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 50/2016, il Servizio a:

Nome affidatario	SEA GRUPPO S.r.l.
PI e/o CF	01213360413
Sede	Via Paolo Borsellino n 12/D
Tipologia di servizio/lavoro/fornitura	Servizio di gestione integrata della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro ai



	sensi del d.Lgs 81/08 negli immobili a qualsiasi titolo in uso al Comune
Clausole essenziali	Il Servizio dovrà essere eseguito secondo lo schema di contratto allegato
Strumento di acquisto	fuori MEPA (motivazioni espresse in premessa)
Importo totale affidamento	€ 4.500,00 oltre IVA al 22% annuali, per tre anni, per un totale di € 13.500,00 oltre IVA al 22%
CIG	Z9B26FFA91
Durata	Termine 31/12/2021

3. di impegnare la spesa come segue:

- a) Per € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00), oltre IVA 22%, al Cap. 336/00, "Servizio di gestione degli Interventi per la sicurezza nei luoghi di lavoro" del Bilancio di previsione 2019;
- b) Per € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00), oltre IVA 22%, al Cap. 336/00, "Servizio di gestione degli Interventi per la sicurezza nei luoghi di lavoro" del Bilancio di previsione 2020;
- c) Per € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00), oltre IVA 22%, al Cap. 336/00, "Servizio di gestione degli Interventi per la sicurezza nei luoghi di lavoro" del Bilancio di previsione 2021;

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;

5. di dare atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si prevede la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonchè l'applicazione di una penale, in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;

6. di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";



7. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
8. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2019 – 2020 - 2021.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 20-02-2019

Il Responsabile dell'Area  
f.to Tapanelli Pietro

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 26-02-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
f.to PIERETTI CRISTINA

---

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 20-02-2019

Il Responsabile dell'Area  
f.to Tapanelli Pietro

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 26-02-2019

Il Responsabile Area Finanziaria  
f.to PIERETTI CRISTINA

---

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

---

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 07-03-19 al 21-03-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 22-03-19

Il Funzionario  
f.to

---

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario